

Legittima difesa 2019

Il 28 marzo 2019 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”.

Il noto giornalista Vittorio Feltri ha scritto sulle righe del quotidiano “Liberò” che una parte politica sostiene che la nuova legge sulla legittima difesa sarà annullata dalla Corte Costituzionale perché qualche giudice riterrà, prima o poi, di trasmettervela. Ma perché dovrebbe essere bocciata? Perché, asserisce sempre la stessa parte politica, la norma non può essere ritenuta corretta sull’elemento della proporzionalità fra l’offesa e la difesa perché colui che ha violato il domicilio non meriterebbe, a titolo di esempio, di essere attinto da un colpo di arma da fuoco (vedi quanto accaduto pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge a Monterotondo in provincia di Roma) essendo il bene protetto infinitamente meno importante del bene vita.

Ma è proprio così? Vediamo quali innovazioni ha introdotto la legge e poi cerchiamo di trarre qualche conclusione, pur nella nostra modestia di operatori di strada.

La novella ha proceduto alla riforma della legittima difesa nel domicilio, ma ha pure aggravato il trattamento sanzionatorio di alcuni reati che possono essere perpetrati in occasione di attacchi allo stesso:

- 1) la violazione di domicilio (art. 614 c.p.);
- 2) il furto in abitazione (art.624 *bis* c.p.);
- 3) la rapina (art.628 c.p.).

Con la nuova legge il Legislatore ha inteso allargare i margini di non punibilità di chi subisce un’aggressione nel domicilio, ma ha parimenti voluto rafforzare la punizione nei confronti dell’autore di quelle aggressioni, concedendo una più ampia tutela alla vittima con una formulazione della norma indiscutibilmente dalla parte di quest’ultima.

Per ben comprendere la portata della novella valutiamo quali novità hanno interessato la posizione di colui che è l’aggressore con l’inasprimento delle sanzioni:

a) Violazione di domicilio (art. 614 c.p.). La pena prevista per colui che viola il primo comma, ovvero l’ipotesi non aggravata del reato, è stata elevata sia nel minimo sia nel massimo edittale: la reclusione *da sei mesi a tre anni* viene infatti sostituita con la **reclusione da uno a quattro anni**. Già due lustri fa il Legislatore era intervenuto per aumentare la sanzione che ante riforma prevedeva, per l’ipotesi non aggravata di violazione di domicilio, la reclusione fino a tre anni. Così facendo il Legislatore ha portato il minimo edittale, in dieci anni, da 15 giorni ad un anno. La nuova legge, poi, ha elevato nel minimo e nel massimo, anche la pena comminata per l’ipotesi aggravata di cui al quarto comma (fatto commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero da persona palesemente armata): la reclusione da uno a cinque anni viene sostituita con la reclusione da due a sei anni.

b) Furto in abitazione (art. 624 *bis* c.p.). E’ stata aumentata sia nel minimo sia nel massimo edittale la pena detentiva per il furto in abitazione (art. 624 *bis*, co. 1 c.p.) in quanto la reclusione da tre a sei anni è stata sostituita con la **reclusione da quattro a sette anni**. L’ipotesi aggravata di cui al terzo comma (fatto commesso in presenza di un’aggravante comune o di una delle aggravanti del furto, di cui all’art. 625, co. 1 c.p., comprese ad es. la violenza sulle cose, la destrezza, l’uso di un mezzo fraudolento, ecc.) è stata inasprita, in questo caso solo nel minimo edittale, ma si è voluto aumentare anche la pena pecuniaria: la pena della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 viene sostituita con la pena della **reclusione da cinque a dieci anni** e con una multa da 1.000 a 2.500 euro.

Deve essere poi segnalato che con la modifica dell’**art. 165 c.p.**, nel quale è stato inserito un nuovo sesto comma, è stato previsto che “nel caso di condanna per il reato di cui all’art. 624 *bis* c.p.” (quindi anche per l’ipotesi di furto con strappo, di cui al secondo comma) la **sospensione**

condizionale della pena deve essere subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

c) **Rapina (art. 628 c.p.)**. Le novità non si limitano alla sola ipotesi, aggravata, della rapina nel domicilio (art. 628, co. 3, n. 3 *bis* c.p.), ma riguardano un'ampia parte della norma incriminatrice, iniziando dall'ipotesi non aggravata, di cui al primo comma, in quanto il minimo edittale è stato aumentato **da quattro a cinque anni**. Un analogo aumento di pena (da tre a quattro anni) era stato già disposto, circa due anni fa, dalla Legge n. 103/2017. Quella riforma aveva anche inasprito il minimo edittale della **rapina aggravata ex art. 628, co. 3 c.p.**, portandolo da quattro anni e sei mesi a cinque anni. La novella del 2019 ha ora **innalzato da cinque a sei anni il minimo edittale**, oltre ad aumentare, nel minimo e nel massimo, la multa (che nel minimo passa da 1.290 a 2.000 euro e, nel massimo, da 3.098 a 4.000 euro). E' stato da ultimo previsto un aumento della sanzione qualora ricorra l'ipotesi di **concorso di circostanze aggravanti**, introdotta nell'**art. 628, co. 4 c.p.** proprio dalla già nominata Legge n. 103/2017: **il minimo edittale della reclusione viene in tale caso elevato da sei a sette anni** (restando fermo il limite massimo di venti anni) mentre la pena della multa viene aumentata nel minimo da 1.538 a 2.500 euro e nel massimo da 3.098 a 4.000 euro. Come è facilmente intuibile le modifiche normative, se da un lato hanno aggravato la previsione punitiva, dall'altro non hanno apportato sostanziali novità rispetto alla custodia cautelare in carcere in quanto questa era già possibile anche prima della riforma nei casi di violazione di domicilio aggravata, di furto in abitazione e di rapina. L'innalzamento del massimo edittale della **violazione di domicilio aggravata** (da cinque a sei anni) renderà peraltro possibili le **intercettazioni telefoniche**, ai sensi dell'art. 266 c.p.p.

Va sottolineato che per il **principio di irretroattività in malam partem**, le modifiche riguarderanno esclusivamente i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge.

Credo che sia noto a tutti che la campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018 abbia avuto, fra gli altri, quale elemento di particolare caratterizzazione la riforma della legittima difesa. Effettivamente a distanza di alcuni mesi la riforma è stata varata, nonostante che nel 2006 fosse già stata riveduta. La motivazione della necessità di porvi nuovamente mano va ricercata in una aumentata paura dei cittadini nei confronti di una criminalità predatoria che diviene sempre più sfrontata e aggressiva a causa di una, almeno da parte mia, non condivisibile politica giudiziaria. Le maglie larghe della giustizia hanno rimesso in circolazione individui che non hanno molto chiari i principi cardine del vivere comune. D'altro canto la riforma (già quella del 2006 aveva creato dubbi) è stata accolta con pochissimo entusiasmo dagli addetti ai lavori che hanno sottolineato come tali modifiche non fossero assolutamente indispensabili, e aggiungendo altresì che il messaggio trasmesso con la novella avrebbe portato ad un Far West in quanto i cittadini sarebbero corsi in massa ad acquistare armi da tenere in casa.

Veniamo ora alle modifiche introdotte nella legittima difesa, precisando che la riforma riguarda solamente la legittima difesa nel domicilio, ovvero le abitazioni e gli altri luoghi di privata dimora, compresi quelli in cui vengono svolte attività commerciali, professionali o imprenditoriali, luoghi che, peraltro, già la riforma del 2006 aveva così individuato.

Escludendo l'ipotesi della legittima difesa nel domicilio, pertanto, i presupposti e i requisiti della scriminante rimangono quelli descritti nel primo comma dell'art. 52 c.p. (a - pericolo attuale di un'offesa ingiusta per un diritto proprio o altrui; b - difesa necessaria e proporzionata all'offesa).

Chiarito ciò, è bene evidenziare che il Legislatore, per rendere il più possibile immune da responsabilità e conseguenze sfavorevoli colui che si trova nelle condizioni di doversi difendere da un'aggressione nel domicilio, ha ritenuto di agire con interventi su tre piani diversi come sostengono diversi Autori:

- a) l'esclusione della responsabilità penale;
- b) l'esclusione/limitazione della responsabilità civile;
- c) l'attenuazione del peso del procedimento penale, che rimane ineludibile.

Per escludere la responsabilità penale la riforma ha modificato in primis l'art. 52 c.p., ampliando l'area della legittima difesa domiciliare come causa di giustificazione del fatto e, quindi, l'art. 55 c.p. modificando la disciplina dell'eccesso nelle cause di giustificazione. In quest'ultimo caso è stata formulata un'ipotesi ad hoc la quale ha previsto che l'eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare non è colpevole perché scusato in ragione delle particolari circostanze. Quindi con l'entrata in vigore della riforma sono stati creati margini più ampi per considerare *lecito* il fatto commesso, ma anche per considerare *non colpevole/rimproverabile* il fatto stesso nel caso in cui i limiti della legittima difesa siano stati superati.

Va sottolineato, per prima cosa, che le modifiche apportate all'art. 52 c.p. sono state collocate in un nuovo quarto comma e dovranno coabitare con la *disciplina della legittima difesa domiciliare introdotta nel 2006 nei commi secondo e terzo che non sono stati sostituiti* da quella in esame.

Per garantire la non punibilità a chi si difende nel domicilio, il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione della legittima difesa operando in due direzioni: da un lato ha rafforzato la presunzione di proporzione tra difesa e offesa, di cui al secondo comma, aggiungendo il vocabolo "sempre"; dall'altro lato, nel nuovo quarto comma ha introdotto un'inedita presunzione di legittima difesa (cioè di tutti i requisiti della scriminante, compresa la necessità della difesa).

Art. 1. (Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

L'art. 52 c.p., ora, è così formulato (*in corsivo le innovazioni*):

Art. 52. Difesa legittima

1 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2 - Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste *sempre* il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3 - Le disposizioni di cui al *secondo e al quarto comma si applicano* anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

4 - *Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.*

Come appare evidente ad un lettore della norma, il primo comma, che non è stato minimamente modificato, continua a statuire che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e, quindi, permetterebbe (il condizionale è d'obbligo) di respingere sia aggressioni alla persona sia al patrimonio. Va detto, però, che tale lettura non è condivisa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione non per motivi giuridici, ma, piuttosto, per motivi etici e religiosi ben distanti dalla volontà del legislatore. Infatti, sarebbe sufficiente leggere sul punto la relazione al codice penale del professor Vincenzo Manzini, autore del codice penale e non proprio un Carneade del diritto penale. Ma tant'è, anni e anni di costante giurisprudenza della Cassazione hanno annientato tale concetto, facendo affermare un principio che oggi appare lontano dal comune sentire. A ben guardare tale principio, che dovrebbe essere generale, è ribadito al comma 2 lett. b), anche se limitatamente ai beni allocati nel domicilio.

La prima modifica riguarda l'inserimento, al secondo comma dell'articolo 52 c.p., dell'avverbio "sempre" dopo la parola "sussiste". Detto ciò appare con evidenza che il rapporto di proporzione tra

difesa e offesa “sussiste sempre” quando l’aggressore abbia violato il domicilio e l’agredito, che lì si trovi in maniera legittima, faccia uso di un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o l’altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di un’aggressione.

Ma su questo punto, sono più che certo, prolifereranno le eccezioni di legittimità costituzionale che potrebbero fare leva sull’ordine e il rapporto di rango tra i beni costituzionalmente protetti rispettivamente facenti capo all’agredito e all’aggressore; per molti Autori, infatti, vi sarebbe l’incompatibilità della presunzione di necessità della difesa in relazione al bene vita con gli articoli 3 della Costituzione e 2 CEDU, per il tramite dell’articolo 117, comma 2, Cost. In altre parole si appaleserà l’ormai arcinoto problema della difesa di un bene patrimoniale in assenza di un contestuale pericolo attuale di aggressione alla persona, propria o altrui.

Come è facilmente constatabile, poi, nel comma due continua a vivere l’inciso “*usa un’arma legittimamente detenuta*” che, detto francamente, lascia molto perplessi perché l’utilizzo di un’arma d’incerta provenienza da parte di un agredito all’interno del proprio domicilio lo potrebbe portare, quindi, a rispondere di omicidio volontario, appalesando una situazione di manifesta incostituzionalità per violazione dell’art. 25 della Costituzione.

Sul quarto comma va detto che dal Legislatore ci si sarebbe aspettati una maggiore precisione perché quando viene sancito “...*per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone...*” non viene specificato se la prevista “violenza” sia quella esercitata sulle cose e sulle persone oppure si riferisca alla sola violenza sulle persone. E’ ovvio che ciò darà fiato ai cercatori di cavilli per continuare a sostenere ardite teorie atte a tutelare l’aggressore di turno anche se dovrebbe essere chiaro che si riferisca, a parere di chi scrive, anche alla violenza sulle cose.

Il comma, poi prosegue con la locuzione “*con minaccia di uso di armi*” e questo francamente appare oscuro perché non si comprende se sia sufficiente una minaccia verbale o, piuttosto, sia necessaria l’esibizione di un’arma oppure occorra che l’agredito si veda puntare addosso un’arma. E su questo dubbio solamente la giurisprudenza potrà dirimere l’arcano.

Un’attenta lettura del quarto comma ci porta a evidenziare come il Legislatore abbia voluto completamente innovare il concetto di legittima difesa domiciliare introducendo una nuova ipotesi. La novella si riferisce alle situazioni di fatto riconducibili al secondo e al terzo comma dell’art. 52 c.p., ovvero a quelle situazioni nelle quali l’aggressore abbia violato il domicilio e l’agredito, ivi legittimamente presente, si sia difeso con un’arma legittimamente detenuta o con un altro mezzo idoneo la propria o altrui incolumità, ovvero i beni propri o altrui.

L’elemento di specialità di cui all’ipotesi del nuovo quarto comma dell’art. 52 c.p. è delineato dai due elementi caratterizzanti la violazione del domicilio, ovvero la violenza o la minaccia, che ci conducono all’ipotesi aggravata del reato di cui all’art. 614, co. 4 c.p.

La conseguenza che ne deriva ruota attorno al fatto che, mentre il secondo comma dell’art. 52 c.p. riguarda ipotesi di violazione di domicilio non aggravata, per l’art. 52, co. 4, c.p. la presunzione di legittima difesa (cioè non solo la proporzione tra difesa e offesa, ma anche la necessità della difesa stessa) riguarda i casi di violazione di domicilio aggravata, che dovrebbero essere la gran parte dei casi per quanto attiene i furti o le rapine nel “domicilio”.

Ciò deve portare il lettore alla considerazione che si potrebbe arrivare ad una limitazione dell’ambito di applicazione della nuova legittima difesa domiciliare. Il Legislatore non ha ritenuto di applicare il modello americano del “defense of habitation”, ovvero quella causa di giustificazione che privilegia in primis la difesa *del domicilio* prima ancora che la difesa *nel domicilio*.

Aver richiamato il secondo comma comporta che pur sempre il respingimento dell’intruso è funzionale alla difesa della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui, “quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”.

Questo potrebbe significare che, anche per il nuovo quarto comma, si dovrebbe applicare la presunzione di proporzione che fu inserita con la riforma del 2006 nel secondo comma dell’articolo

52 e che il giudice, qualora non lo ritenesse possibile per via dell'inserimento dell'avverbio "sempre", potrebbe trovarsi nella necessità di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Secondo alcuni Autori era e rimarrebbe precluso uccidere l'aggressore, nonostante la nuova disposizione, per poter difendere esclusivamente i *sol*i beni patrimoniali.

Quindi aspettiamoci un profluvio di rinvii alla Corte Costituzionale che, in attesa della decisione, lasceranno sulla graticola giudiziaria quei poveri disgraziati che si vengano a trovare in quella condizione a cui si aggiunga la non remota possibilità che la norma venga annullata, lasciando esposti i "tapini" a qualche talebano del diritto che lo condanni a una pena non modesta.

Art. 2. (Modifica all'articolo 55 del codice penale)

L'art. 55 è stato così modificato:

Art. 55 - Eccesso colposo.

1 - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

2 - *Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), (Nota: l'articolo 61, primo comma, numero 5 recita: l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.*

Il riferimento all'art. 61, primo comma n. 5 (l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) fa intendere che anche il soggetto debole ha diritto di difendersi, senza doversi troppo preoccupare delle conseguenze arrecate all'aggressore! Il richiamo alla situazione psicologica di chi viene aggredito è molto corretto e, va detto, molte legislazioni europee lo prevedono da tempo perché non ci dovrebbero essere dubbi che in certe situazioni più che alle ultime massime della Corte di Cassazione il soggetto possa pensare a come portare a casa la pelle. Purtroppo il Legislatore ha voluto aggiungere la parola "grave", creando potenziali difficoltà interpretative che ruoteranno attorno a tale aggettivo. Non vi è, a mia conoscenza, un altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto ad una aggressione, che abbia sentito la necessità di legiferare che il turbamento deve essere "grave", come se questo fosse un concetto misurabile con una bilancia. Ci si domanda, poi, quale sia questa bilancia atteso che non esiste un ufficio metrico di controllo per la bilancia della giustizia!!!

Va detto che la legge quando è stata firmata dal Presidente della Repubblica, questi ha aggiunto un suo scritto formulando delle riserve.

La principale è quella in cui precisa che "il grave turbamento" non può essere soggettivo, ma oggettivo.

Ma, a ben vedere, il principio secondo il quale è necessario tenere in debito conto la situazione psicologica creata da un pericolo risale già dagli ultimi anni del 1800 ed è diffuso a livello europeo.

Nei Paesi Europei (Germania, Austria, Svizzera) nei quali è applicata la regola ha funzionato in modo assai adeguato.

Come già detto prima, la richiesta del **grave** turbamento appare poco comprensibile e tale stato psicologico non sembra così facilmente stimabile, soprattutto postumamente nell'aula di un Tribunale.

Sulla misurazione oggettiva del grave turbamento, poi, non si riesce a capire come possa avvenire una tale rilevamento, atteso che stabilirne l'effettiva esistenza e il suo grado d'intensità su una

improbabile scala valoriale, appare decisamente inattuabile, ma, anche qualora lo fosse, la misurazione, quella sì, sarebbe inevitabilmente soggettiva non essendovi in materie che attengono alla psiche umana alcuna certezza matematica.

Articolo 7 - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

L'art. 2044 del Codice Civile ora sancisce:

Art. 2044 - Legittima difesa.

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

L'art. 2044 del Codice Civile stabilisce che "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri"; ciò come precisazione dell'art. 2043 in cui si dice che chiunque cagiona un danno per dolo o colpa è tenuto a risarcirlo".

La norma ha aggiunto un comma nel quale si afferma che non vi è responsabilità nei casi di legittima difesa ma non è possibile non notare che l'art. 52 c.p. è portatore del principio che se vi è stata legittima difesa non si è consumato alcun illecito.

Nell'ultimo comma viene sancito che in caso di eccesso colposo il danno sarà equamente valutato dal giudice.

La soluzione appare formalmente corretta ma sembrerebbe concedere ai giudicanti un margine eccessivo di discrezionalità che, anche alla luce di recenti sentenze, potrebbe far pendere la bilancia un po'troppo a favore dell'aggressore o dei suoi familiari nel caso di suo decesso.

Articolo 8 - (Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

Le diverse righe di cui è composto l'articolo hanno uno scopo univoco, ovvero il riconoscimento da parte dello Stato del rimborso delle spese legali e processuali sostenute dall'agredito che, indagato o processato, venga poi riconosciuto innocente.

Questa regola, per la verità, negli altri Paesi Europei, con l'eccezione di Francia e Germania (e ovviamente dell'Italia) ha valore per tutti coloro che sono ingiustamente accusati e indagati.

Potrebbe accadere che un cittadino che venga indagato per altri reati e successivamente sia riconosciuto innocente potrebbe richiedere di sollevare la questione delle spese legali davanti alla Corte Costituzionale per disparità di trattamento, affermando che tale riconoscimento spetti a tutti a non e non solo al soggetto che ha dovuto difendersi da un'aggressione.

Articolo 9 - (Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;"

La norma prevede che i processi per colui che ha ucciso o ferito in situazioni nelle quali si invoca la legittima difesa devono essere celebrati con priorità.